



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico Dott.ssa Simona Di Nicola, ha pronunciato, dandone lettura in udienza all'esito della discussione delle parti, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in II° grado iscritta al N° **2436** del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno **2016**, promossa da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Funzionario Delegato del Contenzioso Tributario Direzione Regione Lazio, rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele Tiberio presso il cui studio legale *in Ceprano (FR) alla Via Vincenzo Gioberti n. 6 elettivamente domicilia* giusta procura nell'atto di costituzione di nuovo difensore

- Parte appellante -

CONTRO

rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Iacovacci presso il cui studio legale *in Frosinone alla Via Cicerone n. 164 elettivamente domicilia*, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

-Parte appellata-

COMUNE DI SPERLONGA, in persona del Sindaco p.t.

PREFETTURA DI FROSINONE, in persona del Prefetto p.t.

PREFETTURA DI LATINA, in persona del Prefetto p.t.

- Parti appellate contumaci -

OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n° **2581/2015** del Giudice di Pace di Frosinone del **29.01.2015**, depositata in cancelleria e resa pubblica in data **29.12.2015**, non notificata -
Opposizione a preavviso di fermo amministrativo

CONCLUSIONI

All'udienza del **22.10.2019** le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto).

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Sud s.p.a.), quale agente per la riscossione della Regione Lazio, ha impugnato la sentenza n° 2581/2015 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone il 29.01.2015, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 29.12.2015, non notificata e relativa al procedimento civile recante R.G. n. 67/2015, avente ad oggetto l'opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0478020140003678000 emessa da Equitalia Sud s.p.a., quale agente per la riscossione per la Provincia di Frosinone, in forza, tra le altre, di tre cartelle di pagamento di cui l'opponente deduce: 1) per la cartella n. 04720110020811621000 (ente creditore Prefettura di Frosinone) l'intervenuto pronunciamento da parte del GdP di Frosinone circa l'effettivo *quantum debeatur* rispetto al quale quello intimato dal concessionario per la riscossione risultava in misura superiore; 2) limitatamente alla cartella n. 04720110034676709000 (Ente creditore Prefettura di Latina) l'intervenuto annullamento della medesima da parte del GdP di Latina; 3) quanto alla cartella n. 04720110038007321000 (ente creditore Comune di Sperlonga) l'omessa notifica della stessa unitamente al verbale di accertamento di violazione al C.d.S. nonché l'erronea maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27 l. 681/1989.

L'appellante ha impugnato la sentenza deducendone l'illegittimità nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur avendo ritenuto provata da parte del Comune di Sperlonga la notifica all'istante del verbale sotteso all'infrazione, ha pronunciato l'integrale illegittimità e nullità del preavviso di fermo amministrativo comprensivo anche della cartella esattoriale *de qua*; il preavviso di fermo dovrebbe essere invece ritenuto legittimo, stante l'accertamento, nel giudizio di primo grado, della regolarità della procedura esattoriale tanto da parte dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione. Ha esposto, poi, che, quanto agli avvisi di pagamento n. 04720110034676709000 e n. 04720110020811621000, attese, per il primo, la notifica in capo all'appellata della sentenza di annullamento emessa dal GdP di Latina prima dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione promossa in primo grado, e , per il secondo, la minore somma richiesta con l'atto esecutivo rispetto a quella accertata dal Giudice di Pace di Frosinone con la sentenza n. 2144/2012, il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto pronunciarsi sull'annullamento totale del preavviso di fermo, per non aver l'odierna appellante commesso alcuna illegittimità nella procedura esattoriale. Inoltre, ha rappresentato che l'annullamento della comunicazione di preavviso di fermo non poteva comunque essere annullata *in toto* giacché la stessa è stata altresì notificata per la riscossione di altri crediti erariali le cui cartelle di pagamento non sono state impugate dall'attrice: tali ulteriori cartelle, da un lato, hanno ad oggetto crediti di natura tributaria non oggetto di accertamento dianzi a codesto Giudicante e, dall'altro, crediti non contestati, sicché il Giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di *ultra petita*.

Ha instato, pertanto, per l'integrale riforma della sentenza impugnata, in guisa da ottenere declaratoria di legittimità dell'avviso di fermo amministrativo, atteso che un parziale annullamento dei crediti ad esso sottesi non incide sulla validità dell'intero atto esecutivo che permane per i restanti crediti per cui si agisce; il tutto con condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.



Costituitasi in giudizio, ha contestato quanto dedotto dall'odierna appellante, rappresentando che è da considerarsi illegittimo l'avviso di fermo amministrativo notificato anche in ipotesi di illegittimità parziale di uno solo dei crediti ad esso sottesi; che l'avviso di fermo costituisce un *unicum* nella categoria di atti con effetti caducanti, attesa l'intensità del legame di presupposizione che lega gli atti presupposti a quelli consequenziali e del risultato pratico che si intende conseguire, sicché la nullità di una parte di esso travolge anche le altre parti, essendo queste ultime legate da un specifico rapporto di dipendenza; che il predetto avviso è da annullare anche perché: a) quanto all'ingiunzione notificata dalla Prefettura di Frosinone, essa era stata oggetto di autonomo giudizio d'anziché al GdP di Frosinone, che aveva accertato l'importo dovuto dall'appellata in euro 377,34, laddove l'agente per la riscossione ha intimato nel preavviso di fermo amministrativo il pagamento di euro 448,49; l'obbligo di pagamento dell'importo accertato in sentenza inizia a decorrere dalla notifica del provvedimento giudiziale che tuttavia ancora non è stata eseguita sicché tale imposizione ancora non sussiste per cui la cartella n. 04720110020811621000 va annullata; b) con riferimento alla cartella esattoriale n. 04720110034676709000 era stata previamente annullata dal Giudice di Pace di Latina in assenza di titolo esecutivo; la notifica della comunicazione di fermo amministrativo è stata notificata successivamente alla predetta pronuncia sicché l'avviso di fermo intima il pagamento di un credito che è allo stato inesistente; c) quanto alla cartella di pagamento di cui il Comune di Sperlonga è ente impositore risulta del tutto sfornita di prova circa la regolare notificazione dei verbali delle infrazioni commesse, essendo state versate in atti copie non conformi agli originali prive della certificazione di conformità prevista dall'art. 18 D.P.R. 445/2000 nonché errate nell'importo, in quanto alle stesse è stata applicata l'ulteriore somma a titolo di maggiorazione ex art. 27 della l. 681/1989. Contestava l'inconferenza dell'avversa doglianza circa il vizio di *ultra petitum* in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado atteso che quest'ultimo si è pronunciato solo sulle tre cartelle esattoriali impugnate e non anche sulle altre tre cartelle di pagamento con entipositori diversi che, comunque, risultano annullate dagli intervenuti provvedimenti di sgravio; ha invocato quindi il rigetto di tutti i motivi di appello e la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata; il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

IL COMUNE DI SPERLONGA, la PREFETTURA DI FROSINONE e la PREFETTURA DI LATINA, pur ritualmente convenute in giudizio, non si costituivano sicché venivano dichiarate contumaci.

Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, ritenuta di natura documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2019, previa concessione alle parti di termine per il deposito di comparse e repliche conclusionali ex art. 190 c.p.c., di cui nessuno si avvaleva e, all'esito, la causa viene decisa come segue.

2. L'appello proposto va rigettato perché infondato.

2.1. Parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado per aver pronunciato l'annullamento ed accertato l'integrale illegittimità del preavviso di fermo amministrativo notificato all'odierna appellata laddove si accertava la legittimità dell'agire *in executivis* dell'agente della riscossione limitatamente alla cartella di pagamento n. 04720110038007321000, atteso altresì che la predetta intimazione conteneva anche crediti non impugnati, quindi, legittimi.

La censura è infondata.

E' noto che ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973 il mancato pagamento dei tributi e/o sanzioni può portare al fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri: si tratta di quella misura cautelare con cui gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni bloccano, per il tramite del concessionario della riscossione, un bene mobile al fine di recuperare le somme dovute.

Tale atto esecutivo deve essere preceduto dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, introdotta nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 in forza del quale il Concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo. In realtà, l'art. 86 del d.p.r. 602/73, in materia di riscossione, rappresenta, per alcuni aspetti, una norma di garanzia per il contribuente. Ed infatti, l'art. 86 citato richiama l'art. 50 del medesimo d.p.r. che impone, nel caso in cui il concessionario non abbia iniziato l'espropriazione, la necessità di far precedere tale fase da una preventiva notifica di un avviso con intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo. Il preavviso di fermo amministrativo, quindi, - come evidenziato - si materializza in una semplice comunicazione con cui il concessionario rende edotto il contribuente della esistenza del debito, con contestuale invito al pagamento dello stesso entro il termine di giorni 20 dalla avvenuta notificazione e con avviso che decorso il termine indicato il concessionario potrà provvedere alla iscrizione del provvedimento di fermo dei beni iscritti nei pubblici registri.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha regolarmente notificato all'intimata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo mediante avviso n. 0478020140003678000 per il pagamento di una serie di cartelle esattoriali relative a tutte le pendenze debitorie che l'appellata aveva accumulato nel corso degli anni nei confronti dei vari enti impositori.

Quando tale atto prodromico all'esecuzione contiene uno o più crediti - scaduti e ancora non riscossi - di cui, in appositi giudizi di merito, siano stati disposti l'annullamento, la nullità, l'illegittimità e/o la prescrizione, l'intero avviso di fermo viene meno nella propria legittimità.

Sul punto si ritiene di aderire alla più recente giurisprudenza di merito secondo la quale il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicchè il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l'intero atto.

Nel caso di specie, l'odierna appellata ha versato in atti documentazione volta a provare, da un lato, l'annullamento del credito vantato dalla Prefettura di Latina di cui alla cartella di pagamento n.

04720110034676709000 (cfr. doc. 7 dell'atto di citazione ex art. 615 c.p.c. del fascicolo di primo grado) e, dall'altro, l'irregolarità nel calcolo del *quantum debeatur* relativo alla sanzione amministrativa inflitta dalla Prefettura di Frosinone di cui alla cartella esattoriale n. 04720110020811621000 (cfr. doc. 6 dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure). Pertanto, atteso che, come si evince *ictu oculi* dalle risultanze probatorie depositate in atti, alcuni crediti sottesi al preavviso di fermo sono stati dichiarati nulli ovvero annullati, anche in *parte qua*, per cui hanno perso la loro efficacia di titoli esecutivi, la parziale invalidità di due cartelle di pagamento comporta l'annullamento integrale di tutto il provvedimento esattoriale. E ciò, anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza dei giudici tributari- richiamata anche dal Giudice di prime cure- secondo i quali "*considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalla tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza.*"(cfr. Comm. Trib. Milano sent. n. 3958/35/2016).

Inconferente, quindi, risulta allo stato la tesi difensiva secondo la quale nella sentenza di prime cure il Giudicante aveva accertato la legittimità e regolarità nell'operato del Comune di Sperlonga quale ente impositore della sanzione amministrativa relativa a violazione del C.d.S. e dell'Agente per la riscossione nella notifica entro i termini prescritti dalla legge della conseguente cartella di pagamento, atteso che l'invalidità anche di due sole cartelle di pagamento contenute nel medesimo atto di precetto ne determina l'illegittimità nella sua interezza.

Si ritiene, pertanto, di poter confermare integralmente quanto accertato e disposto nella sentenza impugnata in cui è stato accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata ed annullato integralmente il preavviso di fermo amministrativo.

3. Le statuizioni che precedono svolgono efficacia assorbente con riferimento a tutte le altre questioni poste all'attenzione di questo Tribunale.

4. In merito alla **regolamentazione delle spese di lite**, essa segue la soccombenza e se ne dispone liquidazione in dispositivo applicati i valori medi dei parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 sullo scaglione di valore compreso tra € 1.100 ed € 5.200, ridotti della metà in ragione della scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività svolta, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta e vengono poste a carico di parte appellante e in favore della sola parte appellata costituita, con clausola di distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, va evidenziato che il capo relativo non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di appello. Pertanto va richiamato ed applicato il principio per il quale la modifica della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado da parte del giudice dell'appello ne costituisce un potere officioso che sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata – come nella specie - la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia

costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. di recente Cass. civ., sez. lav., 19/12/2017, n. 30417; in tema, per tutte, Cass. 23226/2013; Cass. n.1775/2017).

5. Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata), e l'appello è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.


P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa di II° grado iscritta al R.G. n. 2436/2016 promossa da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE contro COMUNE DI SPERLONGA, PREFETTURA DI LATINA E PREFETTURA DI FROSINONE avverso la Sentenza n° 2581/2015 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone il 29.01.2015, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 29.12.2015, non notificata, così decide:

- rigetta l' appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente presente giudizio che liquida nella già ridotta somma di € 810,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cap come per Legge; a distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Frosinone il 04.02.2020.



Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Nicola

